



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Frosinone

AREA I/ O.S.P./Ufficio Antimafia

Frosinone, li 11 settembre 2014

All. nr. 1

AL COMM.RIO STRAORDINARIO DELLA PROV. DI	<u>FROSINONE</u>
AL COMM.RIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI	<u>PONTECORVO</u>
AL COMM.RIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI	<u>PATRICA</u>
AL SUB COMMISSARIO DEL COMUNE DI	<u>CECCANO</u>
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA	<u>LORO SEDI</u>
ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE	<u>FROSINONE</u>
ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,	
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	<u>FROSINONE</u>
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE POSTE E TELECOM.	<u>FROSINONE</u>
ALLA REGIONE LAZIO SETTORE DECENTRATO OPERE E LAVORI	
PUBBLICI	<u>FROSINONE</u>
ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO	
MERIDIONALE	<u>CASSINO</u>
ALLA CASA CIRCONDARIALE DI	<u>CASSINO - FROSINONE</u>
ALLA CASA DI RECLUSIONE DI	<u>PALIANO</u>
ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a.	<u>CASSINO</u>
ALL'E.N.E.L.	<u>FROSINONE</u>
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI	<u>FROSINONE</u>
ALL'ACEA ATO 5 S.P.A.	<u>CASSINO - FROSINONE</u>
AL CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE	<u>FROSINONE</u>
AL CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI"	<u>CASSINO</u>
AL CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"	<u>S O R A</u>
AL CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE LAZIO MERIDIONALE	
	<u>PIEDIMONTE SAN GERMANO</u>
AL CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI	<u>ANAGNI</u>
ALL'UNINDUSTRIA-CONFINDUSTRIA	<u>FROSINONE</u>
ALL'ANCE -ASS.NE NAZ.LE COSTRUTTORI EDILI	<u>FROSINONE</u>
ALLA FEDERLAZIO	<u>FROSINONE</u>



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Frosinone

OGGETTO: Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno u.s., convertito con legge n. 114 in data 11 agosto 2014 introduce alcune importanti novità in tema di documentazione antimafia e di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Si segnalano, in particolare, le nuove norme in materia di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cc.dd. "white lists", introdotte a livello nazionale dalla legge n. 190 del 2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Allo scopo di incentivare le iscrizioni nelle *white lists* da parte degli operatori economici che svolgono le attività elencate dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 - ritenute maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale - si sottolinea che l'art. 29 del citato Decreto Legge convertito con modificazione dalla citata legge n. 214/2014, impone alle stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria "obbligatoriamente" attraverso la consultazione, anche in via telematica, di tali elenchi.

Al fine di evitare che il prevedibile incremento delle istanze di iscrizione possa negativamente incidere nelle procedura di affidamento delle commesse pubbliche per l'esecuzione delle attività in esame, la norma ha previsto che in sede di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

Sarà, inoltre, cura di Codeste stazioni appaltanti informare questa prefettura dell'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia tramite la consultazione, anche telematica, delle *white lists* e in caso di aggiudicazione o



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Frosinone

di stipula del contratto di rimanere, comunque, in attesa del provvedimento definitivo di iscrizione da parte di questo ufficio.

Attesa la rilevanza delle novità introdotte, si reputa opportuno trasmettere uno stralcio della circolare n. 15006/2 Uff. II- Ord. Sic. Pub. del Ministero dell'Interno- Gabinetto contenente le direttive all'uopo impartite

Si confida sulla consueta responsabilità delle SS.LL., ai fini dell'applicazione delle indicazioni sopra riportate e si resta in attesa di un cortese cenno d'assicurazione al riguardo.

IL PREFETTO
E. Zarrilli

CA/mf

ALLEGATO

STRALCIO DELLA CIRCOLARE
N° 15006/L DEL 28-7-2014

MODULARIO
INTERNO - 5

MCD 50



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

o o o OMISSIS

2. Iscrizione nelle *white lists*.

Allo scopo di incentivare l'iscrizione nelle *white lists* da parte degli operatori economici che svolgono le attività elencate dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 - ritenute *ope legis* maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale - l'articolo 29 impone alle stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria "obbligatoriamente" attraverso la consultazione, anche in via telematica, di tali elenchi.

Ne consegue che tale iscrizione, pur mantenendo la natura volontaria prevista originariamente dalla legge citata, costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l'assenza di motivi ostativi ai fini antimafia.

Al fine di evitare che il prevedibile incremento delle domande di iscrizione possa determinare negative ripercussioni sull'affidamento di commesse pubbliche per l'esecuzione delle attività in esame, la norma in esame prevede che, in



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

sede di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

E' fatto salvo, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, l'esercizio dei poteri di recesso dal contratto e di revoca dei provvedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Al fine di assicurare l'effettivo esercizio dei citati poteri, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia sulla necessità di comunicare alla Prefettura l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia tramite la consultazione, anche telematica, delle *white lists*.

In attuazione di tale disposizione transitoria - mutuata dalla normativa vigente in materia di formazione dei medesimi elenchi presso le Prefetture dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (articolo 5-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122) - ogni Prefettura dovrà, quindi, pubblicare sul proprio sito istituzionale e tenere costantemente aggiornato anche l'elenco delle richieste ricevute per l'iscrizione nelle *white lists* in cui dovrà essere annotato, ove negativo, l'esito della richiesta.

Al riguardo, si trasmette l'apposito modulo (all. 1) che dovrà essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione di livello 1 "Provvedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "Provvedimenti dei dirigenti".

Si ritiene di dover precisare, infine, che, in ossequio al principio dell'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il regime transitorio sopra delineato troverà applicazione in relazione alle procedure di affidamento dei contratti o di autorizzazione dei sub contratti avviate a decorrere dal 25 giugno u.s..

Ciò significa che le richieste di rilascio di documentazione antimafia nei confronti di operatori economici che esercitano le attività "sensibili", non iscritti nelle *white lists*, ricevute dalle Prefetture prima del 25 giugno, andranno definite in via ordinaria con il rilascio della comunicazione e/o dell'informazione.

3. L'effetto equipollenza dell'iscrizione nelle *white lists*.

Il conseguimento dell'iscrizione nelle *white lists* è subordinato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 alla preventiva verifica da parte della Prefettura



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

della circostanza che gli operatori economici richiedenti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, e cioè:

- a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4 e dall'art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.

L'iscrizione negli "elenchi" in questione comporta quindi un effetto-equipollenza dell'iscrizione nelle *white lists* all'informazione antimafia liberatoria, con riflessi positivi in termini di maggiore semplificazione delle procedure.

Tale effetto, tuttavia, in base all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, era stato limitato esclusivamente a rapporti contrattuali concernenti la medesima attività per la quale veniva conseguita l'iscrizione.

Sul punto, con la circolare n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013 era stato chiarito, in via interpretativa, che l'effetto-equipollenza dovesse ritenersi esteso anche alle comunicazioni antimafia liberatorie ma non alle informazioni antimafia richieste per l'instaurazione di rapporti con i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 159/2011 aventi ad oggetto attività diverse da quelle per cui era stata ottenuta l'iscrizione.

Orbene, la disposizione in esame, nel confermare l'indirizzo interpretativo formulato da questo Ufficio, estende l'effetto-equipollenza anche ad altre attività prevedendo che, una volta ottenuta l'iscrizione, questa possa essere utilizzata dalla stazione appaltante ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.

MISSIS